

Parmi che in questo modo si concilierebbero le due opinioni del deputato Mellana e del guardasigilli, e che ci sarebbe gradazione e nell'una e nell'altra parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Veramente l'importanza dell'emendamento del deputato Gastinelli non sarebbe così grande come quella dell'emendamento proposto dal deputato Mellana; tuttavia osservo che, trattandosi di una contravvenzione di questo genere, il volere assolutamente prescrivere la pena del carcere è punizione piuttosto grave; sembra che il semplice valore degli oggetti non possa di per sé bastare all'applicazione di tal pena. Allora solo, a mio credere, i giudici dovrebbero far luogo all'applicazione della pena del carcere, quando, oltre alla violazione semplice della legge, concorressero altre circostanze aggravanti. Se vi sono altre circostanze aggravanti che rendano l'azione più colpevole, allora è conveniente che il giudice possa anche far luogo all'applicazione di quella pena; ma se queste circostanze non esistono, mi sembra che il solo fatto della violazione della legge non debba per sé produrre necessariamente la pena del carcere, apparendo questa alquanto eccessiva; onde inclinerei a lasciare l'articolo nel modo con cui venne presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mellana, il quale formerebbe l'ultimo alinea.

(Non è adottato.)

Ora metto ai voti la proposta del deputato Gastinelli, la quale consisterebbe nell'aggiunta in fine dell'articolo di queste parole: « la quale dovrà applicarsi, semprechè il prezzo superi il valore di lire 10,000. »

JACQUIER. Je dois faire observer que la latitude que la Commission a laissée est plus que suffisante pour faire respecter la loi actuelle. Il ne me semble nullement nécessaire d'obliger le magistrat à prononcer la peine de la prison. Cette obligation me paraît tout à fait excessive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

(Non è adottato.)

Metto ai voti l'articolo 2. Lo rileggo:

« Art. 2. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all'articolo 1 saranno puniti con multa eguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio, e del valore d'estimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie; multa estendibile sino alla totalità di tali somme e valori, senzachè però possa mai eccedere il massimo stabilito dall'articolo 67 del Codice penale.

« Se i premi in danaro ed in valore degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 3. I distributori, i venditori di biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunci od affissi, saranno puniti con multa non minore di lire 250, estendibile sino a lire 1000.

« I gerenti e stampatori dei giornali, in cui venissero fatte tali pubblicazioni, saranno puniti con multa estendibile sino a lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 4. È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero; di facilitare lo smercio di tali biglietti,

e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500 estendibile sino a lire 2000.

« I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno programmi e annunci preventivi di lotterie aperte all'estero, saranno condannati nella multa stabilita dall'alinea dell'articolo 5. »

MELLANA. Domando la parola.

Io chiederei alla Commissione il motivo per cui essa fece un'eccezione a favore delle lotterie estere, poichè per queste la pena è limitata a lire 2000, quando per le lotterie all'interno venne estesa a lire 5000 non solo, ma applicata anche la pena del carcere. Ora si sa che le lotterie estere sono sempre di una somma ragguardevole; ed io non veggo il perchè ai banchieri nazionali, che si fanno promotori di queste vendite, si voglia togliere il timore di incorrere nella pena del carcere. Quando abbia sentita una ragione a cui si possa appoggiare questa eccezione in favore dei venditori dei biglietti delle lotterie estere, mi tacerò; altrimenti proporrò che siano eguagliati.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il motivo di questo è semplicissimo: l'articolo 1 che commina pene maggiori si applica agli autori delle lotterie. Rispetto alle lotterie estere evidentemente chi contravviene a questa legge si restringe a distribuire i biglietti, senza essere l'autore principale. Ora nei distributori dei biglietti delle lotterie nazionali vi è una multa minore, che è determinata in una somma la quale si estende dalle 250 alle 1000 lire, quando all'incontro colui che distribuisce biglietti di lotterie estere incorre nella multa da 500 alle 2000 lire. Vede dunque che la stessa contravvenzione è punita maggiormente se ha per oggetto la vendita di biglietti di lotterie estere; spero quindi che questa spiegazione avrà soddisfatto l'onorevole Mellana.

MELLANA. Mi rincresce di dire al signor ministro che non sono soddisfatto. Io guardo alle conseguenze. Si dice che per i venditori di biglietti all'interno si è andati più miti nella pena che non riguardo ai venditori di biglietti delle lotterie estere. Ma questo si è perchè nelle lotterie che si potessero fare nell'interno la sanzione della legge si estende tanto su quello che pone un oggetto in lotteria quanto su quello che fa lo smercio dei biglietti. Ora io domando se ragionando sullo scopo che si prefigge questa legge non sia egualmente colpevole chi si fa promotore presso noi di una lotteria aperta all'estero, quanto quello che fa una lotteria nello Stato, e se per frenarli non debba essere eguale la sanzione della pena.

Il banchiere che si procaccia dall'estero biglietti di lotterie per farli vendere nello Stato non è a paragonarsi coi venditori ambulanti delle lotterie fatte nel paese, ma bensì a quello che aprisse lotteria nel paese; il male che fanno è eguale; nell'interno potrebbe farsi la lotteria per disinteresse; il solo lucro è di multare chi introduce dall'estero biglietti di lotterie colà aperte. Se rimanesse quale è formulata la legge, i banchieri potrebbero farsi impunemente venditori di biglietti di lotterie di Germania, Toscana od altre contrade; scoperti pagheranno lire 2000, e ben volentieri pagheranno così tenue somma per smaltire gran copia di biglietti; il che sarà facile, massime quando non si facciano più lotterie all'estero. Ed un banchiere potrà anche proseguire a fare altri di questi leciti guadagni, perchè, ove fosse una volta condannato, potrà facilmente cercare un pretesto per far vendere biglietti di altre lotterie, od anche della medesima.